

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998, n. 1164.

Criteria per l'individuazione e l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 2 della L. 29.6.1939, n. 1497.

L'Assessore alle Politiche per la Difesa e la Pianificazione del Territorio: lavori Pubblici, Ciclo Integrato dell'Acqua, viabilità e Urbanistica, Gaetano Fontana, riferisce:

- La materia di cui all'oggetto, delegata alle Regioni ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, e disciplinata in un primo tempo con L.R. 1.8.1978, n. 41, è stata sub-delegata alle Province con leggi regionali 6.3.1984, n. 11 e 31.10.1994, n. 63.

- Le Commissioni preposte all'individuazione degli elenchi delle "bellezze naturali" in conformità alle leggi sopracitate hanno nel tempo formulato una serie di proposte variamente localizzate ed articolate nell'ambito del territorio regionale.

- Alcune di tali ipotesi che producono per altro, nel caso delle "bellezze d'insieme", la propria efficacia fin dall'atto della pubblicazione all'albo pretorio del Comune interessato, risultano ancora prive del provvedimento regionale definitivo di approvazione.

- Al fine di procedere al perfezionamento degli atti in questione, già competenza del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 11/84 ed ora competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 63/94, si ritiene opportuna l'individuazione di criteri orientativi preliminari che possano costituire riferimento anche per le Commissioni Provinciali di cui all'art. 5 della L.R. 63/94 nella formulazione di eventuali ulteriori ipotesi di individuazione.

- Detti criteri possono essere così enunciati:

1. - L'individuazione delle "bellezze d'insieme" deve possibilmente interessare ambiti di estensione territoriale almeno pari all'unità di paesaggio. Risulta quindi di norma non auspicabile il riferimento a situazioni di sviluppo limitato, scarsamente significative delle quali non sembra comunque ipotizzabile un'estensione sostanziale in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale.

2. - Particolare rilievo deve essere riservato agli "scorci panoramici" o "vedute" la cui tutela rientra a pieno titolo nell'ambito della L. 1497/39.

3. - Possono essere ampliati, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al punto 1, ambiti già riconosciuti come "bellezza d'insieme" con apposito provvedimento Ministeriale o Regionale, ovvero già tutelati "ope legis" ai sensi della L. 431/85. Quando non risulti significativa tale finalità va tuttavia evitata - in quanto pleonastica - la reiterazione del vincolo.

4. - In analogia, si ritiene che la tutela esercitata attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale regionale sia idonea ad escludere la necessità di apposizione di vincoli paesaggistici ai sensi della L. 1497/39. Possono pertanto essere evitate procedure per l'individuazione di ambiti già soggetti alla disciplina d'uso prevista dai Piani di Area Regionali vigenti.

5. - Per quanto concerne le singolarità di tipo naturalistico e storico-culturale, appare inadeguato il vincolo di "bellezza d'insieme", ritenendosi invece più appropriato il vincolo di "bellezza individua".

Possono rientrarvi anche le strette pertinenze di beni storico-culturali quali ville isolate, complessi insediativi particolarmente significativi, ecc.

A differenza della prima, la seconda fattispecie (bellezza individua) può prevedere "particolari limitazioni all'utilizzo dei beni".

6. - Per quanto concerne l'apposizione del vincolo paesaggistico ad aree urbanizzate, le proposte appaiono sicuramente condivisibili nel caso di insediamenti di antica formazione o comunque contestualizzati in un ambito territoriale fortemente connotato sotto il profilo paesaggistico.

Ove venga tuttavia meno una relazione diretta con il contesto, non si ritiene condivisibile l'estensione della tutela ad insediamenti residenziali o produttivi di formazione recente o di nuova previsione.

7. - Le proposte provinciali dovranno comunque essere adeguatamente motivate e corredate di documentazione cartografica, fotografica ed illustrativa. In particolare, si ritiene fondamentale un'accurata descrizione dei fattori di interesse paesaggistico-ambientale che caratterizzano l'area, determinandone l'opportunità di tutela attraverso l'apposizione del vincolo.

8. - Risulta indispensabile una puntuale descrizione scritta dell'ambito da assoggettare a tutela. Il perimetro dovrà essere individuato e descritto nel verbale della Commissione provinciale attraverso il riferimento ed elementi geografici di individuazione certa (strade, corsi d'acqua, ecc.).

L'Assessore alle Politiche per la Difesa e la Pianificazione del Territorio: Lavori Pubblici, Ciclo Integrato dell'Acqua, Viabilità e Urbanistica, Gaetano Fontana, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta Regionale

Udito il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del 11° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

Viste le leggi 29.6.1939, n. 1497; R.D. 3.6.1940, n. 1357; 8.8.1985, n. 431, nonché la Legge Regionale 31.10.1994, n. 63 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di adottare, nella valutazione delle proposte provinciali inerenti gli elenchi di cui all'art. 2 della L. 29.6.1939, n. 1497, i criteri descritti in premessa.